

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
	14 dicembre 2015	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata 22 marzo 2012
denominata "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento
della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali
per la popolazione ticinese"**

Esame di ricevibilità (art. 86 Cost./TI)

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	RICHIESTE DELL'INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE	2
3.	AUDIZIONE DEGLI INIZIATIVISTI.....	2
4.	PARERE DEL COMPIANTO MICHELE ALBERTINI.....	3
5.	MESSAGGIO N. 6996 DEL CONSIGLIO DI STATO.....	3
6.	ESAME COMMISSIONALE	4
6.1	Unità della forma e tecnica legislativa	4
6.2	Unità della materia	5
6.3	Conformità al diritto superiore	7
6.4	Attuabilità	7
7.	CONCLUSIONI	8

* * * * *

1. PREMESSA

Il 22 marzo 2012 veniva depositata presso la Cancelleria dello Stato l'iniziativa popolare costituzionale elaborata intitolata "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese"¹.

Terminato l'usuale periodo di raccolta delle firme di due mesi (dal 27 marzo 2012 al 29 maggio 2012), in data 11 giugno 2012 veniva pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino il risultato che accertava la raccolta di 11'311 firme valide (sulle 7'000 necessarie)².

¹ FU 25/2012 del 27 marzo 2012, p. 2401.

² FU 47/2012 del 12 giugno 2012, p. 4597.

2. RICHIESTE DELL'INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE

L'iniziativa popolare costituzionale elaborata in oggetto mira ad un finanziamento solidale dei servizi scolastici, educativi e sociosanitari fondamentali per i cittadini da parte del Cantone e dei Comuni, **completando l'art. 15 della Costituzione cantonale, che riguarda i compiti pubblici, con tre capoversi e una norma transitoria aggiuntiva.**

Essa viene presentata nella forma elaborata e il suo testo può essere suddiviso in quattro settori principali:

1. un **nuovo cpv. 3** inserito nell'art. 15 statuisce che *«Cantone e Comuni contribuiscono in base al principio della solidarietà al finanziamento delle strutture scolastiche e al finanziamento delle strutture e prestazioni sociosanitarie nei seguenti ambiti: scuola dell'obbligo e servizi extrascolastici per i ragazzi della scuola dell'obbligo; servizio medico nelle zone di montagna; servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario; nidi dell'infanzia e centri per attività extrascolastiche; strutture sociosanitarie per anziani; servizi di assistenza e cura a domicilio e servizi di appoggio; ospedali e altre strutture sanitarie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie; istituti per invalidi e servizi d'integrazione sociale e professionale per invalidi»*;
2. un **nuovo cpv. 4** relativo sempre all'art. 15 recita che *«la partecipazione dei Comuni è regolata dalla legge sulla base del gettito dell'imposta cantonale nel Comune diviso il moltiplicatore d'imposta»*;
3. un **nuovo cpv. 5** relativo ancora all'art. 15 definisce che *«il Cantone, dopo aver consultato i Comuni e gli enti interessati, riservate le competenze prescritte dalla legislazione federale, adotta le leggi che istituiscono le strutture e i servizi di cui al cpv. 3: stabilendo gli standard qualitativi e quantitativi necessari per riconoscere le strutture e i servizi; vigilando sulla razionalità economica di strutture e servizi e sul rispetto delle condizioni di lavoro usuali; perseguendo un'equilibrata distribuzione delle strutture e dei servizi sul territorio. La partecipazione dei Comuni è regolata dalla legge sulla base del gettito dell'imposta cantonale nel Comune diviso il moltiplicatore d'imposta»*;
4. una **nuova norma transitoria** chiedente *«l'adeguamento delle leggi a seguito della modifica dell'art. 15 cpv. 3-4-5 della Costituzione dovrà rispettare il principio dell'equilibrio finanziario dello Stato ed entrare in vigore al più tardi al 1.1.2015»*.

3. AUDIZIONE DEGLI INIZIATIVISTI

Il 15 novembre 2012 la Commissione speciale Costituzione e diritto politici ha sentito i promotori dell'iniziativa, e segnatamente in loro rappresentanza il primo proponente signor Raoul Ghisletta, e i signori Sergio Bernasconi, Enrico Borelli e Michela Tommasoni-Ortelli. Nel corso della loro dettagliata audizione i promotori hanno sottolineato che la loro richiesta è di natura generale e dovrà essere in ogni caso concretizzata con leggi speciali. A loro parere è paradossale che il Cantone palesi deficit rilevanti, anche di centinaia di milioni di franchi, e poi vi siano Comuni che si vantano di avere moltiplicatori del 60/70%. La solidarietà fra istituzioni e un finanziamento equo fra i vari enti pubblici è fondamentale per la convivenza civile di questo paese.

Ma, più in generale, i promotori hanno chiarito come l'iniziativa in discorso muova dalla necessità di distribuire in maniera proporzionale e su tutto il territorio le strutture fondamentali per il cittadino, dotandole di standard quantitativi e qualitativi di base minimi.

4. PARERE DEL COMPIANTO MICHELE ALBERTINI

La discussione commissionale si è subito incentrata attorno alla questione fondamentale dell'ammissibilità e della ricevibilità formale dell'iniziativa popolare. Da subito i commissari hanno espresso forti dubbi in merito all'ossequio dei suoi requisiti formali.

Si è deciso quindi di sentire sull'oggetto l'allora Consulente giuridico del Gran Consiglio, compianto Michele Albertini, che allestiva pure un parere giuridico datato 29 novembre 2012³.

La sua audizione ha avuto luogo il 29 novembre 2012. In un primo momento ha illustrato il contenuto dell'iniziativa e le sue finalità. Ha poi passato in rassegna i quattro famosi criteri per stabilire se un'iniziativa sia ricevibile o meno, ovvero l'unità della forma, della materia, la conformità al diritto superiore e la sua attuabilità.

Sull'unità della forma, pur dandola per acquisita, esprimeva dubbi in merito al fatto che questa elevi a rango costituzionale principi e modalità che il Costituente del 1997 aveva voluto di livello legislativo, con la conseguenza di sconvolgere la struttura del vigente art. 15 Cost./TI.

Anche sull'unità della materia, citando alcune decisioni del Tribunale federale, sussistono molteplici perplessità d'ordine giuridico e pratico, e non vi è una interpretazione univoca e chiara. Ad esempio un'iniziativa che presenta un insieme di proposte diverse che perseguono il medesimo obiettivo finale, ma che toccano i settori giuridici più disparati, come lo sviluppo della formazione e dell'educazione, la politica economica e le strutture della sanità e della socialità, viola il principio dell'unità della materia. Inoltre, citando Michele Albertini, «*oggettivamente vi si può intravedere anche una componente di un programma politico, quantunque parziale*» che lascerebbe propendere per il difetto dell'unità della materia.

Tutto sommato e ponderato, e quasi *oborto collo*, il consulente giuridico conclude per la ricevibilità dell'iniziativa, pur lasciando diversi punti interrogativi aperti che potrebbero condurre ad un epilogo differente.

A nostro parere non sono state sufficientemente approfondite e valutate alcune problematiche sostanziali che, se interpretate secondo gli odierni principi giurisprudenziali (come vedremo in seguito), portano a conclusioni differenti e alla irricevibilità dell'iniziativa.

5. MESSAGGIO N. 6996 DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 5 ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha emesso un messaggio contenente il suo rapporto in merito all'iniziativa in discorso. Prima di addentrarsi nelle considerazioni di merito, fa precedere un'importante premessa d'ordine formale che evoca dubbi riguardo la tecnica legislativa scelta e di conseguenza sulla sua ammissibilità nella Costituzione cantonale ticinese.

L'Esecutivo cantonale afferma testualmente che «*pur comprendendo le finalità perseguite dai promotori, si osserva che la proposta costituisce un novum problematico rispetto all'impostazione voluta e decisa dal costituente ticinese che, contrariamente alle costituzioni federale e di altri cantoni, segnatamente quelli germanofoni, ha rinunciato a definire ed elencare i compiti pubblici degli Enti pubblici riconosciuti dalla Carta fondamentale, limitandosi nell'art. 15 a codificare un principio generico e rinviando alla legislazione speciale di occuparsene*».

³ Parere giuridico 29.11.2012 del consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini in merito alla ricevibilità dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata "Uno per tutti, tutti per uno".

Avremo modo di sviluppare meglio in seguito **la questione evocata che tocca direttamente il requisito formale dell'unità della forma.**

6. ESAME COMMISSIONALE

La Commissione speciale Costituzioni e diritti politici ha chiarito la procedura da seguire nell'esame del testo dell'iniziativa. Ha deciso quindi di chinarsi nuovamente sul tema della sua ricevibilità dopo averne ampiamente discusso nella scorsa legislatura.

In sostanza, come previsto dalla legge, «*il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda*»⁴.

Il Gran Consiglio dichiara quindi completamente o parzialmente ricevibile o irricevibile l'iniziativa, emettendo una decisione impugnabile⁵ direttamente al Tribunale federale⁶, non essendo codificate vie ricorsuali a livello cantonale.

Una volta eventualmente ammessa la ricevibilità di un'iniziativa, il Gran Consiglio deve esaminarla nel merito.

Il presente rapporto si concentra pertanto sulle questioni legate alla ricevibilità o meno dell'iniziativa, esaminando pertanto i quattro criteri determinanti per statuirle ovvero l'unità della forma, della materia, la conformità al diritto superiore e la sua attuabilità.

6.1 Unità della forma e tecnica legislativa

L'iniziativa popolare costituzionale in oggetto è stata presentata nella forma elaborata e specifica nei dettagli le proprie richieste.

In sostanza il principio dell'unità della forma mira ad impedire agli iniziativaisti di giocare su due tavoli (Grisel 2004, N. 676⁷). Ciò significa anche che un'iniziativa non può tendere simultaneamente all'adozione di norme di rango diverso. Nello stesso testo non deve quindi essere proposta la modificazione di una legge e di una norma costituzionale.

Di primo acchito parrebbe che il testo proposto tocchi solo la Costituzione cantonale e quindi l'unità della forma sia data. Ma in realtà emerge un'altra problematica che potremmo definire di "**tecnica legislativa**" (DTF 130 I 185).

L'attuale art. 15 Cost./TI ha rinunciato a definire ed elencare i compiti pubblici nel dettaglio, limitandosi a codificare un principio generico e rinviando alla legislazione speciale di occuparsene. Il suo testo preciso è il seguente:

Art 15 - Compiti pubblici

¹*I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.*

²*Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.*

⁴ Art. 38 Cost./TI e 134 LEDP.

⁵ Giusta l'art. 88 cpv. 2 della Legge sul Tribunale federale (LTF) «*i Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo*».

⁶ Per i combinati disposti secondo cui il Tribunale federale giudica i ricorsi «*concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni cantonali*» (art. 82 lett. c LTF) e «*i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni cantonali sono ammissibili in materia cantonale, contro gli atti cantonali di ultima istanza*» (art. 88 cpv. 1 lett. a LTF).

⁷ Grisel, *Initiative et référendum populaires*, Berna, 2004, note marginali 625 ss. e 675 ss.

Questa scelta non è stata casuale, ma tiene debitamente conto della volontà espressa dal Costituente del 1997. In modo consapevole e ragionato si è preferita un'impostazione e uno stile rigorosi, e nei contenuti una Costituzione relativamente aperta (di una limitata densità normativa e istituyente sovente mandati piuttosto estesi al legislatore, attribuendogli la responsabilità di scelte importanti).

Dai materiali legislativi del periodo emerge ancora: «*Occorre rilevare un'ulteriore scelta voluta dalla Commissione, di non dedicare un capitolo specifico ai compiti statali, in considerazione della loro mutevolezza e dell'instabilità della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni*»⁸.

Alla luce di quanto su esposto si potrebbe quindi sostenere che l'iniziativa elevi a rango costituzionale principi e modalità che il Costituente del 1997 aveva voluto di livello legislativo. Quindi, a ben vedere e come pure il consulente giuridico Albertini di fatto ammette, quanto proposto con l'iniziativa sconvolge la struttura del vigente art. 15 Cost./TI.

Ne discende che **l'iniziativa popolare riguarda, in verità e secondo l'impostazione data dal Costituente, la concretizzazione di norme di rango legislativo e non costituzionale**. Prova ne è che materie come la scuola, le istituzioni sociosanitarie e la perequazione intercomunale vengono regolamentate unicamente in atti legislativi. Non se ne trova traccia nella Costituzione cantonale, se non la presenza di principi generali bisognosi di attuazione concreta.

Sulla scorta di quanto precede **il requisito dell'unità della forma potrebbe risultare dato. Difetta però, pur non rappresentando un requisito di ricevibilità, l'unità del rango e di una tecnica legislativa conforme alla nostra Costituzione cantonale**.

6.2 Unità della materia

Assai più critico l'esame del requisito dell'unità della materia, a mente di questa Commissione nel caso di specie completamente mancante.

In sostanza tale principio vieta di riunire nel medesimo oggetto sottoposto a votazione proposte di natura e scopi diversi che forzerebbero il cittadino ad approvarlo o a respingerlo nel complesso, malgrado egli ne condivida solo una parte. In questo caso il cittadino non può esprimere un voto separato sulle diverse questioni, siccome riunite⁹.

In sostanza elementi troppo dispersivi, come cita Albertini, che perseguono obiettivi troppo differenti, segnatamente obiettivi politici diversi e indipendenti, non sono tollerati dalla giurisprudenza del Tribunale federale¹⁰. **Le esigenze riferite all'unità della materia vanno esaminate in modo particolarmente severo, se l'iniziativa è costituzionale e non legislativa e se l'iniziativa è presentata in forma elaborata**¹¹.

Difficile comunque capire dove si trovi il limite tra quanto è lecito e quanto non lo è. Bisogna tenere conto del contesto in cui si opera, anche cantonale, e della discussione politica attorno a un determinato argomento.

Il Tribunale federale ha già rilevato che un'iniziativa proponente un insieme di proposte diverse che perseguono il medesimo obiettivo finale, ma che toccano settori giuridici molto diversi, come la politica economica, la riforma fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'educazione, viola il principio dell'unità della materia¹².

⁸ Introduzione al progetto di revisione totale della Costituzione ticinese, pag. 4-7 (Edizione speciale RDAT).

⁹ DTF 137 II 200 consid. 2.2 e numerosi riferimenti.

¹⁰ DTF 137 II 200 consid. 4.

¹¹ DTF 129 I 381 consid. 2.2

¹² DTF 123 I 63 consid. 5.

Infine il principio dell'unità della materia non è poi soddisfatto se l'iniziativa presenta in realtà un programma politico generale¹³.

Nel caso specifico l'iniziativa pone sotto il medesimo cappello una serie di interventi che toccano diversi settori, come l'educazione, la formazione, la sanità e la socialità, e una nuova formula di perequazione intercomunale, proponendo soluzioni intese a un loro finanziamento solidale. Questi settori sono molto ampi, disciplinati per di più da numerose leggi non strettamente connesse tra loro. Oggettivamente, vi si può intravedere anche una componente di un programma politico, quantunque parziale.

In forza dei principi giurisprudenziali e dottrinali citati e dell'esigenza di interpretare restrittivamente il suo testo poiché riguardante norme costituzionali per di più elaborate, appare pacifico quanto segue:

- toccando temi e settori diversi, **il cittadino che dovrebbe esprimersi sull'iniziativa verrebbe obbligato ad approvarla o a respingerla nel complesso, malgrado egli ne possa condividere solo una parte.** (ad esempio un cittadino potrebbe voler approvare solo parte del cpv. 3 e non il cpv. 4). Non potendo egli esprimere un voto separato su ogni oggetto, sussiste pertanto il rischio concreto che l'espressione del voto non corrisponda alla reale volontà del votante e che quindi il risultato venga falsato;
- **l'iniziativa tocca settori giuridici molto differenti fra loro e persegue obiettivi diversi nel campo della scuola, delle istituzioni sociosanitarie e del loro sistema di finanziamento.**

Ad esempio un avente diritto di voto potrebbe condividere il metodo di calcolo della partecipazione dei Comuni soltanto per il settore sociosanitario ma non per quello scolastico. Di converso potrebbe appoggiare l'iniziativa relativamente al tipo di finanziamento per il settore scolastico, ma non quello sociosanitario.

O diversamente, un cittadino potrebbe condividere il principio di cui al cpv. 3 dell'iniziativa, ma non le modalità di partecipazione ai costi da parte dei Comuni secondo il metodo di calcolo proposto.

Di conseguenza **non si dà al cittadino la possibilità di esprimersi sulle singole questioni ma questi deve forzatamente aderire o respingere l'iniziativa globalmente pur essendo d'accordo o contrario solo su una delle proposte presentate.**

Stante quanto sopra fa compiutamente difetto il requisito dell'unità della materia. Giungere a conclusioni contrarie equivarrebbe a calpestare i chiari principi testé evocati.

Neppure viene in soccorso l'adagio *in dubio pro populo*. Qui non si tratta di un'interpretazione più o meno restrittiva del testo dell'iniziativa al fine di valutarne la conformità al diritto superiore (v. infra, punto 3), ma di considerazioni oggettive fondate su un criterio legale e giurisprudenziale di ricevibilità che deve essere solo applicato.

Dare via libera a questa iniziativa dal profilo della ricevibilità significherebbe non porre limiti di sorta al contenuto di qualsiasi altra iniziativa sottoposta a questo Parlamento.

Il principio della sicurezza del diritto deve rimanere una caratteristica fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

¹³ DTF 123 I 63 consid. 5.

6.3 Conformità al diritto superiore

I criteri di carattere generale per l'analisi della compatibilità di un'iniziativa cantonale con il diritto federale sono così stabiliti dal Tribunale federale:

«3.1 Di regola, un'iniziativa popolare cantonale non deve contenere nulla che contrasti con il diritto superiore, sia esso cantonale, federale o internazionale. L'autorità chiamata a esaminare la validità materiale di un'iniziativa deve tuttavia interpretarne i termini nel senso più favorevole agli iniziativaisti; quando, applicando i metodi interpretativi riconosciuti, il testo di un'iniziativa si presti a un'interpretazione conforme al diritto superiore, essa dev'essere dichiarata valida e sottoposta al voto popolare. L'interpretazione conforme deve permettere di evitare, in quanto possibile, le dichiarazioni di nullità (DTF 128 I 190 consid. 4, 125 I 227 consid. 4a, 121 I 334 consid. 4; sentenza 1p.150/2003, citata, consid. 7.1 e 7.6; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3a ed., Berna 2004, n. 697 segg.; Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2000, n. 2117 e segg. pag. 838 seg.)».

STF 1P.531/2006 (la sottolineatura è nostra).

In conclusione **un'interpretazione conforme al diritto superiore è sicuramente data** trattando l'iniziativa delle scuole dell'obbligo che non sono rette da disposizioni federali, a differenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali.

La materia concernente le istituzioni sociosanitarie è invece interamente di competenza del Cantone e dei Comuni.

6.4 Attuabilità

Un'iniziativa popolare risulterebbe inattuabile se impossibile da realizzare nei tempi previsti.

L'interpretazione deve avvenire *«nel senso più favorevole agli iniziativaisti»* (DTF 1P.531/2006, consid. 3.1 e rinvii ivi citati; p.to 14). Per la dottrina, l'inattuabilità va ammessa *«solo con grande cautela e solo in casi in cui il testo dell'iniziativa contenga condizioni fra loro contraddittorie o che sia formulato in modo incomprensibile, rispettivamente che esso risulti altrimenti in contrasto con le regole fondamentali della logica e della natura»* (*«il faut que l'obstacle soit absolu, manifeste et de nature matérielle»*; *«que le défaut soit hors de doute et qu'il ressorte du texte lui-même»*; *«l'impossibilité doit enfin résulter de la situation juridique ou des faits»*, cfr. GRISEL 2004, n. 692, 694 e 695¹⁴, p.to 15).

Nello specifico gli iniziativaisti hanno stabilito una norma transitoria che prevede di adeguare le leggi vigenti o di allestirne di nuove sulla base dei nuovi capoversi 3-5 con entrata in vigore al più tardi il 1° gennaio 2015. Tale termine è stato superato e la concretizzazione delle norme risulta pertanto inattuabile.

¹⁴ Grisel, *Initiative et référendum populaires*, Berna, 2004, note marginali 692, 694 e 695.

Anche la sua attuabilità dal profilo sostanziale risulta molto difficile. Essa porrebbe tanti e tali quesiti in merito alla sua applicazione da renderla oggettivamente di difficoltosa attuazione.

Di conseguenza **anche il requisito della sua attuabilità viene messo in dubbio.**

7. CONCLUSIONI

In conclusione la disamina appena fatta mette in evidenza la chiara assenza del requisito dell'unità della materia per l'iniziativa in oggetto, e la sua difficilissima attuabilità. Inoltre forti perplessità suscita la tecnica legislativa contenuta nell'iniziativa popolare che appare completamente estranea alla nostra Costituzione cantonale, che di principio non inserisce norme più a carattere legislativo che costituzionale nella carta fondamentale.

Difettando almeno due criteri di ricevibilità su quattro, l'iniziativa appare come irricevibile.

La maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici chiede quindi al Gran Consiglio di sancirne l'irricevibilità.

* * * * *

La maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a dichiarare l'iniziativa popolare costituzionale elaborata denominata "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni socio-sanitarie fondamentali per la popolazione ticinese" **irricevibile.**

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Roberto Badaracco, relatore

Aldi - Bignasca B. - Brivio - Celio -

Gianella - Ortelli - Pinoja - Viscardi

INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA

presentata il 22 marzo 2012 denominata "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese"

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 22 marzo 2012 "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese", volta a introdurre all'articolo 15 della Costituzione cantonale tre nuovi capoversi del seguente tenore:

Art. 15: Compiti pubblici

cpv. 3 Cantone e Comuni contribuiscono in base al principio della solidarietà al finanziamento delle strutture scolastiche e al finanziamento delle strutture e prestazioni sociosanitarie nei seguenti ambiti:

- scuola dell'obbligo e servizi extrascolastici per i ragazzi della scuola dell'obbligo;
- servizio medico nelle zone di montagna;
- servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario;
- nidi dell'infanzia e centri per attività extrascolastiche;
- strutture sociosanitarie per anziani;
- servizi di assistenza e cura a domicilio e servizi di appoggio;
- ospedali e altre strutture sanitarie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie;
- istituti per invalidi e servizi d'integrazione sociale e professionale per invalidi.

Cpv. 4 La partecipazione dei Comuni è regolata dalla legge sulla base del gettito dell'imposta cantonale nel Comune diviso il moltiplicatore d'imposta.

Cpv. 5 Il Cantone, dopo aver consultato i Comuni e gli enti interessati, riservate le competenze prescritte dalla legislazione federale, adotta le leggi che istituiscono le strutture e i servizi di cui al cpv. 3:

- stabilendo gli standard qualitativi e quantitativi necessari per riconoscere le strutture e i servizi;
- vigilando sulla razionalità economica di strutture e servizi e sul rispetto delle condizioni di lavoro usuali;
- perseguendo un'equilibrata distribuzione delle strutture e dei servizi sul territorio.

Norma transitoria

L'adeguamento delle leggi a seguito della modifica dell'art. 15 cpv. 3-4-5 della Costituzione dovrà rispettare il principio dell'equilibrio finanziario dello Stato ed entrare in vigore al più tardi al 1.1.2015.

- richiamati l'articolo 86 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto di maggioranza 14 dicembre 2015 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;
- dopo discussione;

d e c r e t a :

I.

L'iniziativa popolare costituzionale elaborata denominata "Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese", tendente a introdurre all'articolo 15 della Costituzione cantonale tre nuovi capoversi, è dichiarata irricevibile.

II.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale: